

REGIONE PUGLIA

Prot. N. *9708* Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li *21* SET. 1972 ¹⁹⁷

OGGETTO: Disegno di Legge regionale: assegnazione di buoni acquisto libri di testo agli alunni delle scuole medie di 1° grado.-

All'On.le Prof.
Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E _____

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla Giunta nella seduta del 19 c.m.-

Nell'invocare la procedura d'urgenza prevista dall'art. 22 del Regolamento interno del Consiglio, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.-

II PRESIDENTE

(Avv. *Gennaro Trisorio Liuzzi*)

CONSIGLIO REGIONALE

Prot. N. *2686*

Data **22 SET. 1972**

orig

1

REGIONE PUGLIA

WR

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO

----- o -----

RELAZIONE

Con la legge 31.12.1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica ed obbligatoria, lo Stato ha inteso realizzare un preciso dettato costituzionale (v. art. 34 Cost.).

Ma, nel contempo, non è stato soddisfatto l'altro precetto costituzionale che prevede la gratuità degli studi obbligatori, atteso che solo per gli alunni delle scuole elementari è stata prevista la fornitura gratuita dei libri di testo, oltre alle rimanenti provvidenze assistenziali facenti capo ai Patronati Scolastici (trasporti - refezione - indumenti etc.).

Con voto unanime del Consiglio Regionale -auspicante la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni frequentanti la scuola media di primo grado- già da tempo si è notata la intima contraddizione tra il concetto di obbligo scolastico e l'assoluta impossibilità di assolverlo per difetto dei mezzi necessari all'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni provenienti dagli strati sociali meno abbienti.

Per tali considerazioni col presente disegno di legge si intende "riparare al severo trattamento riservato agli alunni della scuola media obbligatoria, per i quali erano previsti interventi marginali (buoni-libro del valore unitario di L.10.000

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ed in numero assolutamente inadeguato rispetto non solo agli iscritti, ma anche ai soli alunni bisognosi) e discriminanti nei confronti sia degli alunni delle scuole elementari (libri gratuiti), sia degli alunni delle scuole medie di 2° grado (borse di studio, buoni-libro del valore unitario di L. 15.000).

Certo l'optimum sarebbe stato prevedere la fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni della scuola media obbligatoria, giusta il voto unanime del Consiglio Regionale, ma la disponibilità finanziaria limitata non ha consentito la soluzione immediata e totale del problema, donde la necessità di procedere per gradi in una programmazione finalizzata alla completa gratuità della scuola obbligatoria.

La previsione di spesa, nella misura di L. 972milioni, anche se cospicua per valore assoluto, se rapportata al costo medio dei libri di testo adottati nella prima classe della scuola media (con esclusione del vocabolario e dell'atlante) pari a L. 27.000 circa, consente la fornitura di n. 36.000 buoni-acquisto ad altrettanti alunni di prima media, a fronte dei 72.000 iscritti per l'anno scolastico 1972/73.

Gli interventi per gli anni scolastici successivi sono previsti dal disegno di legge (v.art.4), previa iscrizione in bilancio della relativa spesa, per non essere costretti a ricorrere continuamente a strumenti normativi aventi efficacia limitata nel tempo, di contro ad una previsione di intervento che si articola in una programmazione poliennale progressiva.

Nè si è inteso programmare la fornitura dei libri di testo a tutti i frequentanti la prima classe della scuola media, se non si giungerà prima a soddisfare le richieste degli alunni bisognosi

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

delle tre classi della scuola media, per una evidente ragione di giustizia distributiva.

In sede di prima applicazione di questa legge emergeranno elementi conoscitivi importanti circa lo status socio-economico di un rilevante numero di famiglie (circa 36.000) che costituiranno la base certa per futuri interventi migliorativi nel settore dell'assistenza scolastica, tenuto conto che sarà più agevole quantificare la misura degli sforzi da compiere per la realizzazione del dettato costituzionale (art. 34).

Non ci si nasconde che il dato previsionale dei beneficiari (36.000) anche se realistico non può essere predeterminato in modo certo e questo comporta delle difficoltà di ordine finanziario.

D'altra parte l'adozione di un "numerus clausus" di beneficiari, presupporrebbe necessariamente l'adozione di una procedura concorsuale che, oltre a determinare lungaggini procedurali che contrastano con la necessità di intervenire tempestivamente all'inizio dell'anno scolastico, svisterebbe la ratio della normativa atteso che, una volta identificate le categorie di bisogno (art. 2) le provvidenze si rivolgono ad alunni tenuti comunque all'obbligo della frequenza fino alla terza media.

Diversa è la ratio delle provvidenze disposte in favore degli alunni capaci e meritevoli di disagiate condizioni economiche, per il proseguimento degli studi nelle scuole ed Istituti secondari di secondo grado (ved. legge sul conferimento

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

delle borse di studio) ed a ragione si adotta la procedura con corsuale.

Ne consegue che se in una scuola media vi sono 100 alunni le cui famiglie si trovano nelle disagiate condizioni economiche previste dall'art. 2 del presente disegno di legge, sia il primo che il centesimo hanno uguale diritto a fruire del beneficio.

Appare opportuno sottolineare che le provvidenze previste dal presente disegno di legge si aggiungono a quelle indicate dal cap. 94 "Buoni libro agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 (buoni-libro di L. 10.000), tenuto conto che in sede di prima applicazione la fornitura dei libri di testo riguarda esclusivamente gli alunni delle prime classi della scuola media.

Ne consegue che il predetto cap. 94 verrà progressivamente ridotto fino alla totale soppressione man mano che i benefici connessi alla normativa de quo si estenderanno a tutti gli alunni frequentanti le tre classi della scuola media obbligatoria.

Questo Assessorato, a fronte della continua espansione scolastica e del crescente aumento dei costi per l'assistenza scolastica (basti pensare ai trasporti degli alunni della scuola materna, della scuola dell'obbligo e degli Istituti Professionali, alla refezione per la scuola a tempo pieno e per i doposcuola) pur avendo la responsabile necessità di potenziare tutti i tipi di intervento nel settore non ha ritenuto polverizzare in ritocchi più o meno sensibili ai vari capitoli di spesa,

./.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

la somma cospicua in valore assoluto rappresentata dall'onere per l'applicazione della presente legge.

Confortato dall'unanime consenso dei colleghi di Giunta e, lo spero da quelli del Consiglio Regionale, ho inteso predisporre un provvedimento normativo qualificante per iniziare la concreta rimozione degli ostacoli che impediscono, di fatto, l'effettiva fruizione del diritto allo studio.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

ASSEGNAZIONE DI BUONI-ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO

ART. 1

Per consentire agli alunni delle famiglie in disagiate condizioni economiche la frequenza della scuola media dell'obbligo, la Regione assegna buoni per l'acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1972/73 il buono-acquisto sarà conferito agli alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche che frequenteranno la prima classe della scuola media; mentre negli anni successivi, previa iscrizione in bilancio della relativa spesa, il conferimento dei buoni acquisto sarà esteso a tutti gli alunni della 2^a e 3^a classe appartenenti a famiglie nelle predette condizioni economiche.

ART. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sus-sistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore;

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico

" " 1.600.000 " 2 " " "

" " 1.900.000 " 3 " " "

" " 2.200.000 " 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

E' fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo familiare.

ART. 3

I Capi di Istituto, previo esame delle domande documentate degli alunni e accertamento del possesso dei requisiti richiesti, effettueranno la consegna dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi.

ART. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 972.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato", che, con la presente legge viene istituito sotto il numero 94/Bis. Alla copertura dell'onere medesimo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 308 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

La Giunta Regionale è delegata a provvedere con propria deliberazione ad integrare la spesa prevista fino all'importo che risulterà necessario per l'erogazione del beneficio a tutti gli aventi diritto, mediante prelevamento della occorrente somma dal fondo di riserva.

Per i successivi esercizi finanziari, la spesa necessaria sarà stanziata in apposito capitolo dei relativi bilanci preven

REGIONE PUGLIA

- 3 -

tivi.

ART. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

ART. 6

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

..... 0